

DIREZIONE GENERALE TECNICA  
*Area Trotto - Libro Genealogico*  
*Ufficio Controllo Produzione*

**CIRCOLARE N. 5**  
**del 1 giugno 2011**

**a mezzo FAX**

**A**

**A.N.A.C.T.**

**ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

**TUTTE LE SOCIETA' DI CORSE**

**LORO SEDI**

**Oggetto:** adempimenti previsti per l'iscrizione nel Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2011

Si forniscono di seguito chiarimenti in merito agli adempimenti da compiere al fine dell'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2011.

L'UNIRE può procedere all'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano del puledro nato e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi dell'art.1 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 20249 del 29.1.1999 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito dell'attuazione dei seguenti adempimenti da parte dell'allevatore richiedente:

- a) il richiedente risulti iscritto all'Albo allevatori di cui all'art.9 del Disciplinare di cui alla normativa sopra citata. Per l'iscrizione deve essere presentata apposita domanda compilata sul modulo pubblicato sul sito UNIRE e ANACT;
- b) l'allevatore ha denunciato la nascita del puledro **entro sette giorni dall'evento** mediante la compilazione, **in ogni sua parte**, dell'apposito modulo da inviare in originale all'ANACT a mezzo raccomandata, con l'indicazione dei dati previsti dall'Anagrafe degli Equidi legge 200/03, D.M. 5/05/06 e D.M. 17791/07. Il modulo (allegato alla presente circolare) prevede anche per i nati 2011 l'apposito spazio dove applicare uno degli sticker (lettera B) che compongono la breeding card ed è pubblicato sul sito dell'UNIRE e dell'ANACT;
- c) il puledro è stato sottoposto, da parte del veterinario incaricato dall'UNIRE, ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico per l'accertamento della genealogia dichiarata, **previo pagamento di €96,00** (tramite c/c postale n° 86045002 intestato a UNIRE ex Ente Nazionale Corse al Trotto –

ENCAT) per ciascun puledro di cui si chiede l'iscrizione. Nel caso di mancata esibizione della ricevuta del versamento al veterinario incaricato UNIRE, la visita identificativa (stato segnaletico, inserimento microchip e prelievo del campione biologico per l'esame del DNA) non può essere effettuata. In tal caso l'allevatore per l'identificazione del puledro è tenuto a versare, oltre al previsto diritto di segreteria di €96,00, anche la penale di €54,00.

Al fine di evitare ritardi e/o disfunzioni nell'effettuazione della visita da parte dei veterinari incaricati della campagna di identificazione dei nati, il proprietario (allevatore) dovrà contattare il veterinario di zona incaricato, il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio, pubblicizzato a cura anche dell'ANACT. Si ricorda, comunque, che è onere dell'allevatore contattare l'ANACT per conoscere il nominativo del veterinario territorialmente competente. Si richiama l'attenzione sul termine del 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro per l'identificazione e si ricorda che dal **1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'identificazione del puledro può essere effettuata solo dietro il pagamento da parte dell'allevatore di un diritto di segreteria di €319,00.** Si ribadisce che l'iscrizione al Libro Genealogico del puledro e la relativa emissione del passaporto non può avvenire se il puledro non è stato identificato ed è privo di microchip e non è stata comunicata dal Laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerta la genealogia;

- d) è pervenuta, inoltre, all'ANACT entro il **31 ottobre dell'anno di nascita del puledro** tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa di riferimento (art.1 Norme Tecniche).

Premesso quanto sopra, la documentazione necessaria, da consegnare entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro, è la seguente:

1. **C.I.F.** (Certificato di Intervento Fecondativo) in originale rilasciato dal gestore della stazione di fecondazione o dal veterinario responsabile dell'intervento fecondativo con applicata la relativa breeding card (sticker lettera A) e con la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati 2011, deve iniziare con la lettera "S";
2. **copia del verbale di identificazione**, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico rilasciato dal veterinario incaricato UNIRE;
3. **originale dell'attestazione del versamento di €96,00 sul c/c postale intestato all'Ente** per l'effettuazione dell'obbligatoria visita identificativa sopra specificata.

Riguardo alle breeding card si ritiene utile ricordare che, anche per il 2011, ogni singola card è composta da due stickers, contraddistinti dalle lettere A e B, recanti lo stesso codice a barre sui quali è riportato il nome dello stallone e l'anno della stagione di monta. Ogni breeding card reca, pertanto, un codice a barre che identifica univocamente l'etichetta stessa a cui si riferisce. Il numero indica di quale intervento fecondativo si tratta tra i 150 ammessi dalla normativa. La lettera distingue la destinazione dello sticker, come espressamente indicata sullo stesso.

Il gestore della Stazione di Fecondazione invia entro il 31 dicembre di ogni anno, all'UNIRE ed all'ANACT, per ogni singolo stallone, un elenco delle breeding card utilizzate nella stagione di monta, con indicato oltre al nome dello stallone anche quello delle fattrici utilizzate.

Gli allevatori dovranno farsi consegnare dal gestore della Stazione di Fecondazione i due stickers che, si ribadisce, dovranno essere applicati:

- sul modulo di denuncia nascita quello contrassegnato con la lettera "B";
- sul certificato di intervento fecondativo quello contrassegnato con la lettera "A".

Si precisa che **in assenza degli stickers sulla documentazione sopra indicata, il prodotto nato non potrà essere iscritto al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano.**

Tutto quanto sopra premesso l'UNIRE provvede, pertanto, all'iscrizione del puledro al Libro Genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito del ricevimento di tutta la documentazione necessaria entro i termini previsti e all'accertamento della genealogia del puledro mediante esame del DNA. Si ricorda che, se anche uno solo dei documenti di cui sopra viene presentato **dal 1° novembre al 31 dicembre** dell'anno di nascita, l'allevatore, oltre ai predetti adempimenti, dovrà versare all'UNIRE entro il termine del 31 dicembre una penale di €510,00 per deposito tardivo. Non è consentita, comunque, l'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri per i quali, entro il 31 dicembre dell'anno di nascita non è stata effettuata l'obbligatoria visita identificativa. Non è altresì possibile procedere all'iscrizione di un puledro al Libro Genealogico nel caso in cui non sia stato possibile determinare la corretta genealogia dello stesso. Nel caso in cui il Laboratorio incaricato UNIRE comunichi l'incompatibilità con entrambi o anche uno soltanto dei genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati nel CIF, su richiesta dell'allevatore si può procedere ad un nuovo prelievo al puledro e/o alla comparazione con diversi riproduttori. Al fine dell'avvio di detto procedimento è previsto il versamento dei seguenti diritti di segreteria: €213,00 per ripetizione esame del DNA nel caso di incompatibilità, €96,00 per eseguire il confronto con il D.N.A. di un diverso riproduttore nel caso di incompatibilità per i primi due riproduttori indicati e di ulteriori €96,00 per ciascun riproduttore successivamente indicato a seguito di ripetuta diagnosi incompatibilità.

Si informa che dall'anno 2011 l'UNIRE con apposita determinazione del Segretario generale in data 31 maggio 2011 ha stabilito di consentire l'iscrizione tardiva dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro, previo deposito di tutta la documentazione sopra citata, sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore con applicazione di una sanzione amministrativa di €4.000,00

**Si precisa, infine, che i puledri nati all'estero da cavalli esteri** iscrivibili al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano, ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico, **dovranno entrare in Italia al seguito della madre entro il 31 dicembre** dell'anno di nascita, per consentire i controlli di cui sopra. Nel caso in cui entrino **nel periodo 1° novembre – 31 dicembre**, l'allevatore dovrà comunque pagare il diritto di segreteria di €319,00 previsto per **l'identificazione, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico per l'esame del DNA, oltre alla tassa per deposito tardivo di €510,00.**

Si richiama all'ottemperanza di tutto quanto sopra descritto, in applicazione della normativa dell'Anagrafe degli equidi di cui alla Legge n. 200/2003, al D.M n.17791/2007, al D.M. 29/12/2009 “*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE*”, nonché a quanto disposto in materia di sanzioni dal D.lgs n.16 febbraio 2011, n.29 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE”.

Si richiama, inoltre, all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti, e più volte chiariti anche con varie circolari emanate nel tempo dall'UNIRE, per la registrazione dei passaggi di proprietà. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a

qualsiasi altro evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato all'Ente (es. nascite, decessi, enucleazioni ecc.).

**Non è ammessa alcuna deroga alla registrazione tardiva dei passaggi di proprietà. Il puledro, pertanto, sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale dalla banca dati dell'UNIRE Area Trotto al momento della nascita. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante dalla banca dati UNIRE proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.**

Si ricorda che i passaggi di proprietà delle fattrici possono essere registrati anche dall'ANACT.

Si ricorda che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 4, punto 6, del Decreto Legislativo n. 29 del 16.2.2011 (sopra citato) e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti dell'Ente la responsabilità del cavallo ai fini amministrativi, fiscali e penali.

Si informa che il passaporto dei nati 2011, prevede relativamente alla destinazione finale dell'equide solo la registrazione dell'esclusione dello stesso dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA), poiché tutti i cavalli si intendono, in conformità alla normativa vigente, automaticamente destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), salvo esplicita dichiarazione di esclusione da parte dell'allevatore/proprietario.

Il Segretario Generale  
Dott. Francesco Ruffo Scaletta